

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1380-A}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(AMATO)

DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDÒ)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(MANCINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTELLI)

Presentato il 25 luglio 1992

Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, recante misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia

(Relatore: **Angelo LA RUSSA**)

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, recante misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia.

TESTO
DELLA COMMISSIONE.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, recante misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. »;

al comma 3, le parole dall'inizio fino a: « gravi motivi » sono sostituite dalle seguenti: « Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti, per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria ».

All'articolo 2:

al comma 2 le parole: « sentite le » sono sostituite dalle seguenti: « previo conforme parere delle ».

All'articolo 4:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Ai militari in ferma di leva prolungata di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, al termine della ferma di leva, è riservato il 35 per cento dei posti disponibili nei ruoli organici dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato ».

Decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 25 luglio 1992 ().*

Misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di utilizzare, nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata, contingenti di Forze armate in operazioni di polizia nel territorio della regione siciliana, al fine di conseguire un più diffuso controllo dell'ordine pubblico e di garantire la sicurezza dei cittadini;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Fermo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i prefetti delle province siciliane, nell'ambito di operazioni di sicurezza e controllo del territorio e di prevenzione di delitti di criminalità organizzata, sono autorizzati ad avvalersi di contingenti di personale militare delle Forze armate, posti a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dell'articolo 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, nonché delle norme di esecuzione vigenti.

2. Nel corso delle operazioni di cui al comma 1 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza. Essi possono procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo

(*) Vedi anche il successivo avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 28 luglio 1992.

4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi o delle infrastrutture vigilati.

3. Ai fini di identificazione o per completare gli accertamenti o per altri gravi motivi, il personale impiegato nelle operazioni di cui al comma 1 accompagna le persone indicate al comma 2 presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri, consegnando le armi, gli esplosivi e gli altri oggetti eventualmente rinvenuti. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale.

4. In conformità a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 352 del codice di procedura penale, delle operazioni di perquisizione è data notizia, senza ritardo e comunque entro 48 ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono effettuate, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive 48 ore.

ARTICOLO 2.

1. Il personale di cui al comma 1 dell'articolo 1 è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 1992. Il Consiglio dei Ministri può prorogare tale termine per un periodo non superiore a mesi sei, ulteriormente prorogabile una sola volta.

2. Il Consiglio dei Ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con propria deliberazione può autorizzare i prefetti di altre province ad avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 1.

ARTICOLO 3.

1. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nei contingenti di cui all'articolo 1 è attribuita una indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, nei limiti previsti al comma 2.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 80 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 160 miliardi per l'anno 1993, si provvede con corrispondente quota delle maggiori entrate recate dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, concernente misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 4.

1. I militari in ferma di leva prolungata di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, possono essere trattenuti, a domanda, per ulteriori due anni in aggiunta alla ferma triennale di cui al

comma 1 dello stesso articolo 5, nel limite massimo annuale fissato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1992.

SCALFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDÒ, *Ministro della difesa*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI.